

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,


ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno —  
Veduti gli Articoli 929. del Reale Decreto 7 ottobre 1848, e 1° di quello portante la data  
del 12 stesso mese ed anno —  
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Ministro dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente  
progetto di Legge, e di sostenere la discussione congiuntamente al Ministro dei Lavori  
Pubblici —

— Articolo Unico —

La Direzione Amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire una sovraimposta  
di un milione cento cinquanta mila lire per sopprimere alle spese dell'esercizio 1856 —  
comuni a tutte le Province che la compongono —  
Fatto a Torino add' 24. marzo 1856 —



U. Rattap

Relazione

Signori Deputati,

Divisione I. N. 44  
N. 1396

Comitato del 26 maggio 1886.

Cosimo, il marzo 1886

Rappresagione

Oggetto.

Facoltà alla Divisione Amministrativa di Cosimo  
di eccedere nel 1886 il limite ordinario  
della sovrimposta

Gli effetti della legge del 2. maggio 1885  
che dichiarò Provinciali le vie reali parallele  
alle strade ferrate riuscirono, più che ad ogni  
altra, gravosi alla Divisione di Cosimo, la  
cui spese ordinarie stradali nebbano di balzo  
di ben cento ottantacinque mila lire. Egli  
è per questo motivo precipuamente che le  
spese comuni alle tre Province che la  
compongono, le quali ascensero nel 1885. a  
1.026.234. 64. vennero dal Consiglio  
Divisionale deliberate nel 1886 in lire  
1.272.328. 74. e la sovrimposta che in  
quell'anno toccò il milione di lire, raggiunge  
in quello che corre, un milione e cento  
cinquanta mila lire

Grave per verità è un estal onere; ma  
per quanto i due Ministeri dell'Interno e  
dei Lavori Pubblici siano studiati di  
appoggiarlo, dovettero riconoscere che la  
parsimonia usata dai rappresentanti della  
Divisione già erasi spinta al segno non  
solo di togliere la possibilità ad un qualsiasi  
anche minimo risparmio, ma di far

sorgere un qualche timore che talune  
delle somme votate riescano inferiori ai  
bisogni ineluttabili dei relativi servizi.

Provinto pertanto della imprevedibilità  
di tutte le spese votate, e fatto certo che  
i bilanci avvenire non saranno più  
limitati di questo, spendo la quasi totalità  
delle spese obbligate di loro natura  
obbligatorie, e continuative, ho dovuto  
persuadermi che non poteva essere conve-  
niente ricorrere al credito per coprire  
una parte delle passività, poiché tale  
ripiego torna solo opportuno quando  
trattasi di provvedere a carichi straor-  
dinari o passeggeri.

Fu quindi forza restringere le mie  
investigazioni sul numero di centesimi  
che dovranno aggiungersi ad ogni lira  
di contribuzione diretta per raccogliere  
l'imposta di cui si tenga discorso, e sul  
contingente che ciascuna Provincia dovrà  
recarv.

I risultati ottenuti circa il primo  
oggetto sono assai soddisfacenti, perché  
i tributi diretti per l'85b spendo presunti  
in L. 4.813.162.29. con meno di 24.  
centesimi addizionali si raddunerà la  
sovrimposta deliberata dal Consiglio  
Divisionale laddove la media di tutte  
le Divisioni dello Stato eccede i 30-  
centesimi come ben si è visto. Meno

S

appaganti sono quelli relativi al secondo  
oggetto essendo emerso che la Provincia di  
Torino la quale sulla base di 1 boof/m  
d' imposta cadente a carico esclusivo della  
proprietà fondiaria ne pagava 70. centes  
sime parti, ora dovrà pagarne 80.  $\frac{1}{2}$  la  
Provincia di Pinerolo che vi contribuiva  
per 21  $\frac{1}{2}$  parti, vi contribuirà in quest  
anno per 14. e finalmente quella di  
Susa che vi conferiva per 8  $\frac{1}{2}$  parti, vi  
conferirà soltanto per 4  $\frac{1}{2}$  circa —

Non mi tratterò, Signori, a ragionare  
su questo fatto: mi basta averlo accennato,  
e postovi così sott'occhio i pochi dati  
che la natura di questo bilancio con-  
sentiva, non mi resta che augurarmi  
che sia da voi divisa l'opinione che  
io porto della necessità di concedere  
alla Divisione la facoltà che addimanda  
e che trovasi concretata nel progetto  
di legge che ho l'onore di sottoporre  
alle vostre discussioni —

*Giulietti*

SESSIONE 1855

N.º 78-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BUTTINI, MARCO, BOTTONE, CANTARA, SINEO,  
DAZIANI e BRIGNONE

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell' Interno

*nella tornata del 26 marzo 1856*

Facoltà alla Divisione amministrativa di Torino di eccedere  
nel 1856 il limite ordinario della sovr'imposta.

Tornata del 9 aprile 1856.

SIGNORI,

La sovr'imposta della Divisione amministrativa di Torino, il cui limite massimo era stato fissato colla legge 12 ottobre 1848 a lire 600,000, dovette negli ultimi scorsi anni essere notevolmente e gradatamente aumentata, sinchè giunse nell'anno scorso ad un milione di lire, e per l'esercizio del corrente anno, secondo le deliberazioni prese dal Consiglio Divisionale nella sua ultima tornata ordinaria ed il progetto di legge presentato dal signor Ministro degli Interni nella seduta del 26 prossimo passato marzo, vorrebbe essere accresciuta sino ad un milione e cento cinquanta mila lire.

Causa principale di questi aumenti fu dapprima il gravoso e progressivo carico cui la Divisione di Torino, per la numerosa e svariata popolazione della Capitale, per li speciali stabilimenti di beneficenza in questa esistenti, e per la facilità delle comunicazioni che ad essa tendono, deve soggiacere per

(78-A)

2

il mantenimento degli infanti esposti. Basti il dire che per il solo ospizio di Torino, il concorso della Divisione dovette ascendere nello scorso anno, giusta il relativo bilancio, a lire 264,914 88, e fu preventivamente stabilito, per il corrente esercizio, a lire 293,373 13.

Coll'aggiunta delle spese dell'ospizio di Pinerolo, presunta in L. 24,301 87, e di quelle relative all'ospizio di Susa, richieste in L. 18,201, questo servizio graviterà sulla Divisione per lire 353,878.

Contribuiscono inoltre al lamentato accrescimento delle spese della Divisione di Torino all'incirca quelle stesse cause che determinano tuttodì le domande di altre Divisioni di poter eccedere il limite della loro sovr'imposta, cioè a dire nuovi bisogni a soddisfarsi non tanto, quanto le moderne leggi, con cui le spese di alcuni pubblici servizi, già a carico dello Stato, si vanno mano mano accollando alle provincie.

Il nuovo aumento, in fatti, che ora si richiede per il corrente esercizio, è particolarmente occasionato dagli effetti della legge 2 maggio 1853, per cui le spese ordinarie stradali per questa Divisione si accrebbero di botto, siccome espone il signor Ministro, di ben cento ottantacinque mila lire.

L'eccessivo carico che abbiamo dimostrato pesare sulla Divisione di Torino per il mantenimento dei trovatelli non sembra accordarsi col riflesso fatto dal Ministro, che, mentre in media le altre Divisioni dello Stato sono costrette a sovrinporre trenta centesimi ai tributi diretti, a quella di Torino ventiquattro appena ne siano sufficienti per far fronte alle spese Divisionali.

Ma a spiegare siffatta discordanza basterà l'accennare che, appunto perchè le sole spese obbligatorie ed imprescindibili descritte al titolo 1.º del bilancio eccedono le L. 913,000, il Consiglio Divisionale credette di limitare a L. 87,000 le spese nuove straordinarie per il corrente esercizio per tutte e tre le provincie che compongono la Divisione, la qual somma niuno è che non veda quanto sia non solo moderata, ma meravigliosamente ristretta per una così importante Divisione quale è la principale Divisione dello Stato.

La miserevole condizione in cui versa una parte dei contribuenti per la persistente malattia della vite, e la spaventevole forzata progressione dell'aumento dell'imposta Divisionale indussero il Consiglio a ritenere le spese facoltative in così stretti limiti, sinchè non si trovi modo di alleggerire lo sproporzionato gravame per il mantenimento dei trovatelli, cui abbiamo accennato, il quale poco a poco assorbe tutte le risorse e le forze della Divisione, e ne rende impotente l'amministrazione ad intraprendere qualsiasi spesa a beneficio dei contribuenti, senza impor loro insopportabili aggravii.

Poichè d'altronde con una recente disposizione fu stabilito che la sovrinposta per le spese divisionali, provinciali e comunali insieme accumulate non possano superare per i nuovi tributi diretti i cinquanta centesimi, e che oghi eccedenza sia

applicata alla prediale ed alla tassa fabbricati, sarebbe necessario, per conoscere quale sia la somma dei centesimi addizionali a sopportarsi dai contribuenti di queste imposte, di previamente accertare a quanto ascendano in ogni Comune le spese locali, le quali appunto in parecchi Comuni della Divisione sono elevatissime, massime dacchè si deve per lo più far fronte per mezzo della sovrimposta comunale al pagamento del canone gabellario impossibile a riscuotersi dagli esercenti stante la tenace fallanza del raccolto del vino, e la quasi intieramente cessata sua consumazione.

Osserva pure il signor Ministro nella sua relazione proemiale che la proporzione in cui concorrevano nei precedenti anni le tre provincie della Divisione nelle spese comuni, si trova ora spostata e ridotta ad altra misura, mentre la provincia di Pinerolo che concorreva per vent'una parte e mezza, e quella di Susa che conferiva otto parti e mezza sopra cento nell'imposta Divisionale allora stabilita in L. 600,000, ora più non contribuiscono se non per quattordici parti l'una, e per cinque parti e mezza l'altra.

Questo fu evidentemente l'effetto dell'essersi estesa la ripartizione dei centesimi addizionali per le spese divisionali, provinciali e locali anche alle nuove contribuzioni dirette, ma dacchè si è ora stabilito a riguardo di queste un limite che non potrà superarsi, dovrà necessariamente succedere un altro spostamento nelle proporzioni.

Intanto, per portare un giudizio sul merito di siffatta osservazione, uopo sarebbe di parimenti conoscere in quale proporzione abbiano le opere di caduna provincia della Divisione dato luogo al narrato aumento della Divisionale imposta. In altri termini, quali vantaggi propri ciascuna delle tre provincie ne abbia risentiti; ma siccome si è solo indicato un fatto senza istituire sovr'esso alcun ragionamento, così pure noi ci limitiamo ad accennarne un altro che vorrebbe essere accertato e tenuto a calcolo prima di dedurre da quello messo in campo dal sig. Ministro qualsiasi conseguenza.

Premesse queste considerazioni in ordine alle cause che motivarono un così rapido e sensibile aumento delle spese della Divisione di Torino, e sul merito delle osservazioni del signor Ministro, ci faremo ad esporvi le discussioni avvenute nel seno della Commissione.

Due obiezioni si posero innanzi circa l'adozione della proposta legge.

Uno degli onorevoli Commissari opinava che essendosi recentemente variata per legge la ripartizione dei centesimi addizionali per le spese Divisionali, e per conseguenza la proporzione del carico fra i contribuenti delle varie imposte dirette, ragione di diritto e di convenienza esigesse che il Consiglio Divisionale fosse invitato a nuovamente deliberare, potendo tale variata misura di riparto indurlo a variare altresì la misura delle spese.

Un altro Commissario aggiungeva che, per far fronte alle

spese eccedenti il massimo della sovr'imposta Divisionale fissata dalla legge, era stato proposto nel Consiglio di ricorrere ad un prestito; che intanto solo il Consiglio non aveva a quella proposta aderito in quanto che erano le condizioni del credito allora assai cattive, ma che, mutate ora in meglio per la promulgata pace Europea, potrebbero esse determinare il Consiglio ad abbracciare quel partito, anzi che costringere i contribuenti a sopportare un carico altrettanto gravoso che inopportuno per i mancati ricolti di una parte dei territorii della Divisione, e per l'attuale mala ripartizione dei tributi. Indi un altro motivo di far riconvocare il Consiglio Divisionale.

Rispondevasi a queste eccezioni che, come l'estensione della sovr'imposta dei centesimi addizionali alle nuove imposte dirette era stata per legge stabilita, così poteva pure modificarsi senza influire sull'esecuzione delle deliberazioni prese dai Consigli divisionali, quando tanto più tali modificazioni non venivano a produrre gravi sconcerti, che, pur limitati a cinquanta i centesimi addizionali assegnabili ad alcune delle imposte dirette, potevano in essi sempre coprire i ventiquattro centesimi richiesti per le spese Divisionali, lasciando ancora ventisei centesimi disponibili per le spese del comune, salvo solo l'applicazione della recente disposizione per il riparto dei centesimi addizionali nei casi in cui le spese comunali eccedessero tale misura; che se pur si volesse far riconvocare il Consiglio Divisionale, motivo non sarebbe per non retrocedere sino ai Consigli provinciali onde anche sentire le loro proposte; che quanto meno queste formalità riescirebbero inutili nella fattispecie trattandosi di un bilancio che, proposto in scarsi confini dal signor Intendente generale dietro i voti dei Consigli provinciali, era passato al vaglio di minutissime discussioni per mezzo della Commissione del Consiglio Divisionale, e dopo aver subito perciò nuove riduzioni nel seno del Consiglio stesso, più non potrebbe ora essere maggiormente assottigliato. Finalmente che già dopo l'emanazione della legge 21 febbraio scorso avea il Parlamento accolte altre simili domande. L'ammissione della proposta questione pregiudiziale per quella di cui si tratta, sarebbe ora una contraddizione, o piuttosto una censura per parte della Camera al suo precedente operato.

In ordine all'imprestito osservavasi che nelle attuali condizioni del credito esso non sarebbe ora guari più conveniente che quando fu rigettato dal Consiglio Divisionale; che all'epoca inoltrata in cui ci troviamo se si dovessero attendere dall'ordinamento e dall'attuazione di un prestito ancora da deliberarsi i fondi necessari alla Divisione per il corrente esercizio si potrebbe per avventura compromettere i suoi servizii, e si ritarderebbero anche di soverchio le poche deliberate opere; che finalmente le spese a cui si tratta di sopperire sono quasi intieramente spese ordinarie, per le quali il contrarre ed accumular debiti non è norma di buona amministrazione. Anche questo motivo aver contribuito a disto-



gliere il Consiglio dal ricorrere ad un prestito; doversi perciò accordare la domandata facoltà.

Ma, venutosi a votazione dopo che ciascuna delle parti discordi della Commissione ebbe svolto a piacere i rispettivi suoi ragionamenti a sostegno della propria opinione, in base agli argomenti per sommi capi avanti indicati, dei sei Commissari presenti, tre stettero per l'adozione del progetto e tre per la proposta di provocare una nuova deliberazione del Consiglio Divisionale.

Privi perciò d'una precisa conclusione da sottoporvi a nome della Commissione, dopo narrato come siansi divisi i suoi voti ed esposto le condizioni finanziarie della Divisione, non ci rimane che a riferirsi a quelle deliberazioni che la Camera stimerà di prendere giudicando dalle ragioni addotte in entrambi i sensi, e tenuto conto, se si voglia, in difetto dell'avviso della Commissione, dell'opinione degli Uffici dalla cui maggioranza la legge venne ammessa.

Bensi però, in ciò esprimendo il voto della Commissione, siccome è abbastanza noto che per lo più gl'infanti illegittimi non sono accolti dagli ospizii delle provincie in cui nascono o dalle quali procedono, ma piuttosto da quelli delle provincie in cui sono o possono essere per varii motivi trasferiti, non porremo fine a questa esposizione senza invitare il Ministero ad avvisare al modo di ripartire la spesa del loro mantenimento sopra basi più vere e più eque.

BRIGNONE *relatore.*